

Circolare Ministero Lavoro 15 luglio 1997, n. 97

Oggetto : Articolo 3 bis, legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67.

Decreto ministeriale 6 giugno 1997. **Nuovo Modello CIGS/97.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1997 è stata pubblicata la legge citata in oggetto, concernente "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione".

Nell'ambito di tale normativa, e per quanto riguarda la competenza di questa Direzione Generale, assume particolare rilievo l'art. 3 bis, che reca importanti novità relativamente alla materia dell'integrazione salariale straordinaria, finalizzate all'accelerazione delle procedure di concessione dei connessi benefici.

In particolare, la richiamata disposizione, ai commi 1 e 2, stabilisce che:

- vengono sottoposte al Comitato Tecnico CIGS esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale (art. 1, comma 3 della legge n. 223/91, come sostituito dall'art. 1, comma 4, della legge n. 451/94);
- il Ministro del lavoro può disporre, ove richiesto, il pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori, anche in deroga all'art. 2, comma 6, della già richiamata legge n. 223/91.
- il requisito occupazionale previsto per l'accesso all'istituto della CIGS (art. 1, comma 1 della legge n. 223/91), si riferisce, relativamente alle procedure concorsuali contemplate dall'art. 3 della medesima legge, al semestre antecedente alla data del provvedimento con cui l'impresa è stata assoggettata alla procedura.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, effettuare la seguente precisazione. In ordine alla procedura tesa a concedere il pagamento diretto, il comma 1 dell'art. 3 bis ha carattere del tutto derogatorio, che conferma la valenza della norma di carattere generale.

Ciò a significare che, a fronte della richiesta aziendale per l'erogazione diretta della prestazione, devono essere attivati, di regola, i competenti organi ispettivi affinché accertino le comprovate difficoltà finanziarie dell'azienda, così come stabilito dall'art. 2, comma 6, della legge n. 223/91.

Posto quanto sopra, procedendo nell'analisi dei rappresentati aspetti innovativi della disposizione in questione, occorre, in primo luogo, evidenziare che, conseguentemente all'entrata in vigore di tale norma, l'istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS - in via generale, con l'esclusione delle sole richieste di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale - è, ormai, svolta dalla competente Divisione di questa Direzione Generale.

In sintonia con le finalità che il legislatore ha inteso perseguire con l'art.3 bis e nell'intento di rendere più rapido l'iter per l'adozione del provvedimento concessivo dell'integrazione salariale straordinaria, si è reputato necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento del Modello CIGS/91, non più rispondente, ormai, all'evoluzione normativa nel contempo intervenuta nella materia.

Il nuovo Modello, denominato CIGS/97, è stato adottato con decreto ministeriale del 6 giugno 1997, registrato dalla Corte dei Conti il successivo 18 giugno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio u.s..

Detto modello risulta semplificato rispetto al precedente, con lo scopo di renderne più puntuale ed efficace la compilazione: lo stesso si basa specificamente sulle deliberazioni CIPE del 18 ottobre 1994, relative ai criteri per l'approvazione dei programmi di crisi, di riorganizzazione, di ristrutturazione e conversione aziendale, nonché per l'approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi o per complessità connessa alle ricadute occupazionali (delibere pubblicate sulle Gazzette Ufficiali n. 305 del 31.12.1994 e n. 14 del 18.1.1995).

In particolare, esso si compone di tre parti:

- la prima, che contiene il modulo da utilizzare per la domanda di trattamento di integrazione salariale (pag. 1), nonché il modello del programma di intervento CIGS (pagine 2 e 3), in cui si richiede un'informativa di carattere generale relativa alla società istante.
- la seconda, che contiene il modulo "scheda", specifico per le diverse causali di intervento, ovvero:
 - scheda 1 = crisi aziendale;
 - scheda 2 = riorganizzazione aziendale;
 - scheda 3 = ristrutturazione aziendale;
 - scheda 4 = procedure concorsuali;
 - scheda 5 = imprese a prevalente capitale pubblico;
- la terza, recante le "istruzioni generali", che costituiscono la guida alla compilazione del modello.

In tale ultima parte, si tiene a sottolineare, in special modo, l'espresso riferimento al dispositivo del decreto ministeriale per quanto riguarda l'obbligo di compilare debitamente il modello in tutte le sue parti, a pena di improcedibilità della domanda.

Onde evitare, pertanto, che l'istanza sia dichiarata improcedibile ed ai fini della correttezza della procedura, si impartiscono le disposizioni che seguono.

ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA.

Per richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale, l'impresa istante deve compilare:

- il modulo della domanda (pag. 1);
- il modello del programma di intervento (pagine 2 e 3);
- la sola scheda relativa alla causale invocata.

ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI

Acquisita l'istanza di CIGS, la competente Direzione provinciale del lavoro provvede ai seguenti adempimenti:

- appone, nell'apposito spazio del modello del programma di intervento, il numero identificativo della domanda e la data di presentazione della stessa, secondo le indicazioni impartite con circolare n. 112 del 5 dicembre 1994;
- successivamente, ai sensi dell'art.3 del D.M. 6 giugno 1997, trasmette la pagina 2 del Modello CIGS/97 alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A tale ultimo riguardo, si reputa opportuno rappresentare che l'I.N.P.S. acquisisce detta parte del modulo a fini statistici ed informativi ed, in special modo, con l'obiettivo di assicurare il necessario costante monitoraggio delle risorse finanziarie utilizzate o da utilizzare.

A questo scopo, pertanto, la su indicata pagina 2 deve essere compilata anche in sede di richiesta di proroga semestrale della CIGS, ad eccezione dei casi in cui il trattamento straordinario può essere richiesto, con unica istanza, per un complessivo periodo di 12 mesi (procedure concorsuali - amministrazione straordinaria con continuazione dell'esercizio di impresa).

L'acquisizione dei dati distintivi di ciascuna azienda permetterà all'Istituto di fornire i dati aggregati, che di volta in volta saranno ritenuti utili per la conoscenza e la comprensione dei vari aspetti del fenomeno in argomento.

Si pone, conseguentemente, come prioritario, l'obbligo di procedere, in tempi ravvicinati, ai necessari collegamenti telematici, in primo luogo a livello centrale.

ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA

FASE FORMALE:

Affinché tale fase sia correttamente svolta, il responsabile del procedimento ha il compito di:

- verificare se l'istanza di CIGS sia stata presentata nei termini stabiliti dall'art.7, comma 1, della legge n. 236/93, nonché di attestare, a seguito di tale verifica, il rispetto o meno dei suddetti termini, apponendo, nello spazio all'uopo riservato nel modulo della domanda (pag. 1), la propria firma;
- comunicare, in via immediatamente successiva, all'impresa istante l'avvio del procedimento, come previsto dalla legge n. 241/90;
- controllare se il Modello sia stato puntualmente ed esaustivamente compilato e provvedere, in caso negativo, alla restituzione della documentazione all'azienda richiedente dichiarando l'improcedibilità della domanda: ciò, affinchè l'azienda possa sanare i profili che hanno reso l'istanza improcedibile.

FASE DI MERITO:

In tale fase procedimentale, la Direzione provinciale, nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 3, della legge n. 451/94, è tenuta a:

- trasmettere l'istanza alla Commissione Regionale per l'impiego, affinché tale organo esprima il prescritto motivato parere;

- formulare, esaminata la documentazione istruttoria, le proprie compiute valutazioni, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dalle delibere CIPE 18.10.94 e successive.

Si rammenta che, per le richieste di crisi aziendale, non si richiede, in via generale, la verifica ispettiva, a meno che l'azienda non richieda il pagamento diretto.

A questo proposito, si ribadisce la necessità che il locale servizio ispettivo esperisca i necessari accertamenti circa le comprovate difficoltà finanziarie dell'azienda, in termini temporali atti a consentire che l'esito della verifica pervenga unitamente a tutta la documentazione istruttoria, onde poter autorizzare, con il decreto di concessione del trattamento CIGS, anche l'erogazione diretta dello stesso.

Conclusivamente, si ritiene indispensabile sottolineare come, a seguito dell'eliminazione, per norma, della fase interprocedimentale costituita dal parere del Comitato Tecnico CIGS per la maggior parte delle richieste

di integrazione salariale, nonché in virtù dell'adozione del nuovo Modello CIGS, che rende essenziale e mirata la documentazione istruttoria da presentare e, di conseguenza, più agevole la formulazione delle valutazioni sull'accogliibilità o meno delle richieste stesse, non può che conseguire un doveroso richiamo al rispetto del disposto di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 451/94, per quel che concerne la tempistica stabilita per la concessione del beneficio di cui trattasi.

Si evidenzia, altresì, che i termini previsti fanno riferimento all'intero iter procedimentale, e ricomprendono, pertanto, anche la fase istruttoria a livello centrale.

Tutti gli Uffici interessati sono tenuti ad osservare, con la massima diligenza, le presenti disposizioni, curandone, nel contempo, la massima diffusione sul territorio nazionale.

FIRMATO IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Michele DADDI